

CO-PROGETTAZIONE Art. 55 D.LGS. 117/2017
PROGETTO RUOTE, CATENE E CORONE *INCLUSIONE E SOSTENIBILITA' A EMPOLI*

IL PROGETTO

NOME DEL PROGETTO SPERIMENTALE	
PROPONENTE	 con sede legale in Via n. ... CF EMAIL PEC TEL
REFERENTE DI PROGETTO	 E-mail Cell
STORIA DELL'ETS	

	 - - -
--	---

OBIETTIVI	
DURATA	Anni 5
RAGAZZI / RAGAZZE SVANTAGGIATE COINVOLTI	Circa ... nell'intero arco progettuale dei 5 anni
TUTOR	

	
COMPARTECIPAZIONE CHIESTA AL COMUNE	Nell’arco dei 5 anni di progetto viene chiesto al Comune di cedere - gratuitamente - le biciclette abbandonate di cui il Comune, in base alla sopra citata normativa, è diventato proprietario.
VALORE AI FINI DELLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA DEL PROGETTO	Da una ricerca effettuata - consultati direttamente gli operatori del magazzino comunale - le biciclette acquisite in proprietà del Comune di Empoli sono circa una quarantina. Le stesse versano in condizioni strutturali differenti, ma nella maggior parte dei casi si tratta di biciclette da rottamare o comunque che necessitano di importanti interventi. Una bicicletta che “passa a nuova vita” viene in genere venduta - a prezzi sociali “a un massimale di euro 50,00. Pertanto ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari il valore del progetto è stimato - nel suo complesso - in euro: 50 biciclette (nell’arco del progetto) x 50 euro (prezzo della singola bici riciclata) = 2.500,00 euro. Il dato di cui sopra relativo alle biciclette da trasferire nel quinquennio è “presunto” e si basa su dati storici. Il Comune pertanto non è obbligato a garantire il raggiungimento del numero complessivo di 50 bici nel quinquennio. Il Comune si obbliga a trasferire tutte le biciclette che nell’arco del quinquennio siano divenute di proprietà dell’Ente rimanendo il numero di 50 bici puramente ipotetico.

STRUMENTO	<u>Co-progettazione art. 55 D. Lgs. 117/2017</u> <u>Ambiti (art. 5 D. Lgs. 117/2017)</u> - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della <i>Legge 6 giugno 2016, n. 106</i>; Destinatari della co-progettazione e co-gestione - in qualità di Enti del terzo settore - le sole cooperative di tipo B. Le cooperative sociali definite 'di tipo B' sono imprese sociali, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le persone svantaggiate sono persone che hanno perso competenza e capacità di lavorare, ma che attraverso un adeguato sostegno ed accompagnamento, un percorso formativo e un progetto individualizzato di inserimento possono tornare ad essere lavoratori e cittadini a pieno titolo. Nelle cooperative sociali di tipo B si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
-----------	--